



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 07/02/2019

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione n. 14 alloggi comunali sfitti zone S. Zeno e S. Antonino" (lotto 2) (cod.STR: 2017LPSLR13 - CUP: E46D17000310004). Autorizzazione alla ditta ZAGO Srl all'affidamento di lavorazioni in subappalto alla ditta Tecnoelettra Srl. Presa d'atto dell'intervenuto silenzio assenso ai sensi dell'art. 105, co. 18, del D.Lgs. 50/2016.

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 381/17 del 06/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione n. 14 alloggi comunali sfitti zone S. Zeno e S. Antonino" (lotto 2) (cod.STR: 2017LPSLR113 - CUP: E46D17000310004) per un importo complessivo pari a euro 789.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2387 del 18.12.2017 è stato stabilito di indire una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori denominati "Ristrutturazione n. 14 alloggi comunali sfitti zone S. Zeno e S. Antonino" (lotto 2) (cod.STR: 2017LPSLR113 - CUP: E46D17000310004), per un importo lavori di euro 688.500,00 di cui Euro 675.850,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 15.650,00 per oneri di scurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 100.500,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 797 del 15.05.2018, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa TECNOELETTRA S.R.L. – C.F. 01180960294, con sede in Occhiobello (RO), via delle Scienze n. 18, che ha offerto il ribasso del 21,27% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 542.056,05 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 937 del 29.05.2018 si è dato atto della rettifica del verbale di gara prot.n. 40628/2018 e della determinazione dirigenziale n. 797 del 15.05.2018 precisando l'esatto importo complessivo dei lavori da impegnare, pari ad Euro 599.923,28 (I.V.A. 10% compresa), di rilevare la nuova economia di spesa di Euro 157.426,72 (IVA 10% compresa) e di dare atto che l'esatto importo dei lavori, a seguito del ribasso offerto del 21,27% dall'Impresa TECNOELETTRA S.R.L., con sede in Occhiobello (RO), via delle Scienze n. 18 – C.F. 01180960294, ammonta ad Euro 529.734,80 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

Considerato che con nota del 13/09/2018, pervenuta in data 15/09/2018, in atti prot. n. 129417, la ditta TECNOELETTRA S.R.L. aveva chiesto di poter subappaltare alla ditta ZAGO Srl, con sede a Villorba (TV) in Via F.lli Rosselli n. 5/1, parte dei lavori relativi alla categoria OG11 "Impianti tecnologici" per un importo massimo di Euro 45.000,00 al netto di IVA compresi € 1.000,00 per oneri di sicurezza;

Verificato che:

- l'impresa TECNOELETTRA S.R.L., in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto per le lavorazioni di cui sopra;
- l'appaltatore ha provveduto a trasmettere, con la sopracitata nota prot. n. 129417 la documentazione necessaria per legge per autorizzare il subappalto, agli atti del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ovvero:
 - contratto di subappalto stipulato tra la committente Tecnoelettra Srl e il subappaltatore ZAGO Srl, contenente la dichiarazione che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - dichiarazione del R.T.I. di non sussistenza di forme di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
 - dichiarazioni del legale rappresentante/direttore tecnico dell'impresa subappaltatrice:
 - di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (*art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001*);
- di essere **piccolaimpresa** (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo inferiore a 7 milioni di Euro);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- documentazione necessaria a dimostrare i requisiti minimi di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 34/2000;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore sono stati richiesti - ma non sono ancora pervenuti all'ufficio - il certificato del casellario giudiziale dell'amministratore unico e il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;
- i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;
- nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- nel contratto di subappalto è stato inserito il patto di integrità;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Precisato che:

- a seguito del maturare del silenzio-assenso, ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto si deve intendere tacitamente autorizzato;
- l'inizio effettivo dei lavori in cantiere è subordinato all'autorizzazione del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed i relativi allegati e la deliberazione n. 52 del 19/12/2018 che ha approvato il documento unico di programmazione 2019-2021;

la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Visti altresì:

il D.Lgs n. 50/2011, in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, della formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla richiesta di autorizzazione da parte della ditta TECNOELETTRA Srl, con sede in Occhiobello (RO), Via delle Scienze, 18/A, (appaltatrice dei "Lavori di Ristrutturazione n. 14 alloggi comunali sfitti zone S. Zeno e S. Antonino" (lotto 2) - cod.STR: 2017LPSLR13 - CUP: E46D17000310004 - a subappaltare alla ditta ZAGO Srl, con sede a Villorba (TV) in Via F.lli Rosselli n. 5/1, parte dei lavori rientranti nella categoria OG11 "Impianti Tecnologici" per un importo massimo di Euro 45.000,00 al netto di IVA compresi € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
2. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.
5. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA